

**Il Regolamento Comunale  
Contro  
l'Elettrosmog o elettromagnetismo**

---

**Torremaggiore, lì 6 marzo 2001**

**Relatore : Fulvio Michelangelo DE CESARE**

---

TITOLO ..... Elettromagnetismo inquinante.

TORREMAGGIORE. " La Città di Torremaggiore ha deciso di dotarsi di un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici che producono elettrosmog, con il principio di precauzione e i valori di cautela: ".

Con il surriportato periodo inizia la premessa alla Relazione illustrativa al regolamento per l'organizzazione e la razionalizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi, di telefonia cellulare e impianti a bassa frequenza ( elettrodotti )...

La stessa Relazione comprendente anche la bozza del Regolamento è stata letta in Aula nell'ultima tornata consiliare dal Consigliere Comunale Fulvio De Cesare, di Rifondazione Comunista, che l'ha stilata di concerto con gli altri capogruppi consiliari.

Sempre nella premessa al Regolamento il Relatore accenna all'Articolo primo della Carta Costitutiva dell'organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la salute, non soltanto come assenza di malattie, ma uno stato completo di benessere fisico, psicologico e sociale della persona e che la stessa Organizzazione ha segnalato l'inquinamento elettromagnetico come una tra le quattro emergenze ambientali del mondo.

Ed inoltre il Relatore, nella sua premessa, si richiama alle disposizioni Comunitarie in fatto di inquinamento elettromagnetico ed i vari decreti ministeriali italiani emanati sull'argomento.

A Torremaggiore gli impianti radio televisivi e di telefonia mobile sono collocati sopra o nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici per cui la necessità e la urgenza di provvedere alla loro dislocazione lontano dal centro abitato al fine di regolamentare le procedure relative alle istanze di concessioni edilizie nel prossimo futuro il tutto a norma del comma secondo dell'Articolo secondo della Legge 142/90.

Il Regolamento discusso in Consiglio Comunale consta di dodici articoli che nel loro assieme compendiano la finalità ed il campo di applicazione, le definizioni, i limiti di esposizione, la concessione edilizia, la procedura autorizzativa, il piano di localizzazione degli impianti nonché il collaudo, il controllo e la vigilanza, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, il risanamento e la normalizzazione degli impianti esistenti e le sanzioni per gli inadempienti.

Alla discussione sul Regolamento contro l'elettrosmog sono intervenuti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari e, su invito del Presidente del Consiglio, anche alcuni cittadini allarmati dal fatto che i loro bambini -- in Aula è stata pronunciata più volte la parola " Leucemia " anche se non è stato ancora scientificamente provato che esiste un nesso tra questa malattia e l'elettrosmog -- corrono dei seri pericoli a contatto ravvicinato con questi impianti di diffusione e di ricezione.

Alla fine il Regolamento è stato approvato all'unanimità ed è uno dei primi approvati in Italia.

Nella polemica cartacea che ha fatto seguito all'approvazione di questo regolamento ognuno se ne attribuisce il merito accusando l'avversario politico di aver perso troppo tempo nell'occuparsi dell'argomento.

Già! Ma siamo in campagna elettorale e .... tutto fa brodo.

L'interessante è il fatto che si sia provveduto .... erga omnes .

Severino Carlucci .

*Severino Carlucci*

Oggetto: **Relazione illustrativa al regolamento per l'organizzazione e la razionalizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi, di telefonia cellulare e impianti a bassa frequenza (elettrodotti..)**

Premesso che:

- La Città di Torremaggiore ha deciso di dotarsi di un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici che producono elettrosmog, con il principio di precauzione e i valori di cautela;
- Nel corso degli ultimi anni si assiste, a livello nazionale, ad un forte aumento di impianti fissi generatori di campi elettromagnetici a causa dei particolari e continui sviluppi della telefonia mobile e si prospetta un ulteriore proliferare d'impianti con l'ingresso sul mercato delle telecomunicazioni di nuovi gestori e dell'ultima generazione di telefonini (Umts), pertanto si rende indispensabile l'introduzione di elementi di maggiore tutela della salute pubblica, sia a livello nazionale che locale;
- Per l'ingresso sul mercato di nuovi gestori del servizio di telefonia mobile vi saranno, in un prossimo futuro, ulteriori richieste di installazione di tali impianti, per cui si rende urgente e necessario disciplinare – soprattutto a tutela della salute pubblica- il rilascio delle relative concessioni, tenendo ben presente che dette installazioni, pur nel rispetto della normativa statale (che è in continua evoluzione grazie anche alla recente Legge Quadro) e regionale (al momento carente nella Regione Puglia) sui sistemi fissi delle telecomunicazioni, radiotelevisivi e impianti a bassa frequenza, costituiscono, oltre che un problema di impatto ambientale e paesaggistico, il possibile pericolo per la sicurezza e la tutela della salute pubblica;
- La liberalizzazione del mercato della telefonia sta determinando una corsa all'accaparramento dei siti per la costituzione delle reti e ciò sta avvenendo in assenza di adeguate norme di legge e in assenza di regolamentazione preventiva e di carattere igienico sanitario e urbanistico – edilizio;
- Le attuali conoscenze scientifiche sono tali che non si può escludere che radiazioni elettromagnetiche, anche di piccola intensità, provochino dei gravi danni alla salute;
- Esiste ampia documentazione di autorevoli medici e scienziati italiani e stranieri che hanno relazionato su concreti rischi per la salute, derivanti dall'esposizione cronica (a lungo termine) ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e in particolare a quelli generati da ripetitori della telefonia mobile, da elettrodotti e da emittenti e ripetitori radio-tv;
- Pur non esistendo dati certi e definitivi sui danni sanitari a lungo termine determinati dall'esposizione ai campi elettromagnetici, sono note le interazioni di questi ultimi con i meccanismi biologici degli organismi viventi e la stessa Organizzazione Mondiale di Sanità ha affermato che, anche in assenza di certezza sulla nocività e sui rischi, occorre agire secondo il principio di **cautela e di precauzione** che si può così definire: *occorre usare con prudenza e cautela quelle tecnologie che non risultino completamente e sicuramente innocue, superando il criterio corrente secondo il quale va ammesso l'utilizzo di processi o prodotti finché non sia dimostrata la loro nocività;*
- Sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha segnalato l'inquinamento elettromagnetico fra le quattro emergenze ambientali del mondo ed ha raccomandato in ogni ambito di lavoro e di vita, che le esposizioni ai campi elettromagnetici, quando non sia chiaro il giudizio di merito a cui si sottopone la popolazione, vengano mantenute ad un livello più basso possibile, applicando il **principio di cautela** che si basa su di una conoscenza scientifica in divenire, limitata e non definitiva;
- L'art.1 della Carta Costitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute non soltanto come assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona;

- L'art.32 della nostra Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell'individuo che come interesse della collettività;
- Il diritto alla salute è inviolabile e prioritario alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato (T.A.R. Umbria 30.08.98) e un potenziale pericolo causato da una mancanza di premura responsabile e precauzionale non può essere lasciato passare come un rischio generale di vita;
- Il Decreto Ministeriale n. 381 del 10.09.98 sull'inquinamento elettromagnetico ad alte frequenze ( antenne per telefonia cellulare, per radiotelediffusione, radar) nel fissare in 6 V/m il limite di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, raccomanda il perseguimento di "**obiettivi di qualità**" che abbassino ulteriormente tale limite e stabilisce inoltre che la realizzazione degli impianti "*deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione*";
- Sussiste una effettiva situazione di incertezza sui pericoli dovuti all'inquinamento da radiazioni non ionizzanti per periodi lunghi di esposizione e sulle conseguenti possibili misure di prevenzione per la popolazione;
- Esiste un clima di crescente allarme sociale nel territorio urbano e numerosi cittadini, forze politiche e sociali chiedono, a tutela della salute, maggior cautela nel posizionamento e nella localizzazione in aree residenziali delle stazioni radio - base della telefonia mobile, degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radio - televisivi;
- La Comunità Europea ha emanato nel 1994 una raccomandazione (n. A3 - 238 del 5.05.'94) con la quale si invitano gli Stati membri a porre in atto accorgimenti per limitare le esposizioni non necessarie della popolazione ai campi elettromagnetici;
- La Commissione della Comunità Europea ha prodotto una ricca documentazione sul **Principio di Precauzione**, di tutte le volte che è stato applicato e delle sentenze giuridiche emanate che hanno ribadito che "*alle esigenze legate alla protezione della salute pubblica deve incontestabilmente essere dato maggior peso che a considerazioni di tipo economico*".
- Nelle indicazioni contenute nel documento "Telefonia mobile ed esposizione a campi elettromagnetici" dell'I.S.P.E.S.L. ( Ministero della Sanità) del 16.10.1997, si sottolinea l'importanza della minimizzazione delle esposizioni e la necessità di effettuare la "*migliore scelta del sito evitando i siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie e ad edilizia residenziale*".
- Che il documento congiunto dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e dell' Istituto Superiore della Sanità ( I.S.S.) del 29.01.1998 sulle problematiche della protezione dei lavoratori e della popolazione all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz stabilisce che "*la riduzione delle esposizioni può essere attuata con modalità più restrittive in particolari situazioni (ad esempio nel caso di esposizioni negli spazi destinati all'infanzia e nelle strutture sanitarie)*;
- Che il già citato documento congiunto I.S.P.E.S.L. - I.S.S. suggerisce: "*per la protezione dagli effetti a lungo termine delle radiofrequenze e microonde, si ritiene quale obiettivo di qualità tecnologicamente ed economicamente raggiungibile il conseguimento dei seguenti valori indice : 0.025 W/mq per la densità di potenza, 3V/m per il campo elettrico, 0.008 A/m per il campo magnetico per esposizioni croniche della popolazione in presenza di radiofrequenze modulate in ampiezza*".
- Il comma 1 dell'art.4 del Decreto Ministeriale n.381 del 10 settembre 1998 dice che "*la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra i 100 Khz e 300 Ghz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione*", evidenzia quindi che progettazione, realizzazione ed ubicazione devono assicurare la minor esposizione della popolazione;

- L'art.220 del Testo unico delle Leggi Sanitarie, R.D. del 27.07.1934 n.1265, attribuisce all'Autorità Comunale la vigilanza in materia di salubrità dell'ambiente;
- Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ed il Regolamento Edilizio Comunale non disciplinano, né regolamentano, le procedure per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e di telefonia mobile;
- Gli apparati di trasmissione cellulare e similari, sono composti non solo dall'antenna ma anche da una centrale operativa di comando e gestione e da un sistema di alimentazione e stabilizzazione della corrente elettrica delle parti primarie e secondarie; per le loro specifiche caratteristiche, tali apparati si configurano come "*impianti tecnologici industriali*" e pertanto per essi è necessario il rilascio di concessione edilizia, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione e le verifiche d'impatto ambientale e paesaggistico;
- L'art.32 lett.b) della legge 08.06.1990 n.142, attribuisce al massimo Organo deliberante del Comune il Consiglio, in materia urbanistica, la competenza per introdurre norme di carattere generale e, quindi, di conseguenza quelle relative alla disciplina di tali impianti tecnici;
- Il Comune di Torremaggiore è tenuto, di conseguenza, ad adottare un atteggiamento di *massima cautela ai fini di minimizzare le esposizioni indebite della popolazione ed in generale ad ottimizzare l'inserimento di tali impianti nell'ambiente*, nel rispetto della garanzia di funzionalità dei servizi di telefonia cellulare e di tele radiocomunicazioni;

tutto ciò premesso

Si ritiene che il nostro Comune, anche ai sensi dell'art.2 comma 2 della legge 142/90, debba:

1. **DARE** priorità assoluta alla tutela della salute della cittadinanza e conseguentemente porre in essere tutti gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute derivanti dall'inquinamento elettromagnetico;
2. **LIMITARE** l'esposizione e puntare a contenere i livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico per la popolazione non modificando in maniera significativa i livelli medi tipici del fondo urbano, evitando di consentire le installazioni degli impianti basandosi sull'accertamento del rispetto dei limiti di legge del singolo impianto oggetto della domanda e tenendo soprattutto conto dell'indicazione contenuta nel Decreto 381/98 di "minimizzare le esposizioni della popolazione"
3. **PREVEDERE** nel Piano Regolatore Comunale le aree nelle quali sia possibile installare impianti produttivi di inquinamento elettromagnetico
4. **AL FINE** di regolamentare le procedure relative alle istanze di concessione edilizia per installazioni di impianti per la radiotelediffusione e per la telefonia mobile, si rende necessario emanare le disposizioni di cui all'allegato Regolamento che ha il compito di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini attraverso la previsione di valori di cautela e di obiettivi di qualità, affidando il raggiungimento di questi obiettivi, in particolare, ad una diversa e più opportuna localizzazione delle stazioni radio e televisive e delle postazioni per la telefonia mobile esistenti e di quelle future.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, DI TELEFONIA CELLULARE E IMPIANTI A BASSA FREQUENZA (Elettrodotti..)

**Articolo 1**

**Finalità e campo di applicazione**

1. Con il presente Regolamento il Comune di Torremaggiore persegue fini di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente n.381 del 10 settembre 1998 e della Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in accordo con le scelte della Pianificazione Territoriale e Urbanistica per tutelare l'ambiente sotto l'aspetto paesaggistico, architettonico e urbanistico e delle norme vigenti in materia di impianti a bassa frequenza (elettrodotti..)
2. Per i fini di cui al precedente comma il presente Regolamento si prefigge la riduzione di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici anche attraverso la localizzazione, l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e degli impianti a bassa frequenza.

**Articolo 2**

**Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) **GESTORE:** è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
- b) **ANTENNA RADIOBASE:** è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima complessiva immessa in antenna uguale o superiore a 5 Watt;
- c) **MICROANTENNA:** è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima complessiva immessa in antenna inferiore a 5 Watt;
- d) **IMPIANTO RADIOBASE:** è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una o più microantenne, di un singolo gestore e di tutti i sistemi di tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
- e) **STAZIONE RADIOBASE:** è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- f) **MACROSTAZIONE:** insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- g) **MICROSTAZIONE:** insieme costituito da traliccio o apposita struttura, oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna;
- h) **ESPOSIZIONE:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- i) **LIMITI DI ESPOSIZIONE:** sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valori di immissioni, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori, ai fini della tutela della salute da effetti acuti ( art.3 D.M. n.381 del 10.09.98);
- j) **MISURE DI CAUTELA:** sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non possono essere superati e gli interventi tecnici anche di natura regolamentare per la tutela della salute dei soggetti a maggiore sensibilità, negli ambienti di vita ed in particolare gli ambienti abitativi scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore (art.4 del D.M. 381/1998);
- k) **OBBIETTIVO DI QUALITA':** è il valore di elettromagnetismo determinato da un impianto radiobase o radiotelevisivo e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, intese come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che contengono, da un lato, l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alle tele e radio diffusioni e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile;

- l) **IMPATTO AMBIENTALE:** si intende ogni alterazione diretta o indiretta, reversibile o irreversibile, positiva o negativa, a breve o a lungo termine, locale o a più ampio raggio, indotta da una attività sui fattori fisici, sociali, economici e culturali di un'area;
- m) **VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE:** è la valutazione di tutte le implicazioni ambientali e sociali sia positive che negative dello sviluppo di un progetto o attività, di qualunque dimensione, prima che vengano prese decisioni definitive in ordine all'assetto del territorio. Tale valutazione deve essere effettuata preventivamente per ogni impianto proposto ed essere effettuata dagli organi di controllo di cui al D.M. Ambiente n.381/98 e in attuazione di altra normativa connessa, nonché con riguardo alla V.A.S. ( Valutazione Ambientale Sistemica e Strategica), come consolidato in ambito scientifico e internazionale;
- n) **CAMPO VICINO:** la regione dello spazio nei pressi dell'antenna ove il campo elettrico e il campo magnetico non sono ortogonali tra loro e le loro ampiezze non sono in rapporto costante.

### Articolo 3

#### Limiti di esposizione - Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. La valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dovrà essere formulata tenendo conto del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto per nuove installazioni, dovuto a tutte le sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze definite nel D.M. 381/98, salvo successive modificazioni, e dei contributi dovuti dalle nuove stazioni radio base, nelle condizioni di massimo carico d'esercizio e di massima potenzialità prevista. I valori dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, così determinato, dovrà comunque risultare inferiore ai limiti riportati negli artt.3 e 4 del D.M. n.381/98.
2. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 1, al fine di realizzare obiettivi di tutela della popolazione, i titolari degli impianti e delle apparecchiature sono tenuti a raggiungere **obiettivi di qualità**, così come definito nel documento congiunto ISS - ISPESL del 1997 sulla problematica della protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e i seguenti limiti globali di esposizione; su tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di nuovi impianti delle antenne radiobase e delle emittenti radiotelevisive nei siti indicati nella mappa delle localizzazioni, a condizione che rispettino i seguenti obiettivi di qualità:
  - Valore efficace del campo elettrico **3 Volt/metro**;
  - Valore efficace del campo magnetico **0,008 Ampere/metro**;
  - Valore della densità di potenza dell'onda piana equivalente **0,025 Watt/mq.**

I livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

I suddetti obiettivi devono essere rispettati nell'intera gamma di radiofrequenze definite nel Decreto Ministeriale 381/98, salvo successive modificazioni.

Per le basse frequenze si rinvia alla normativa specifica, che sarà adeguata entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, sulla base della valutazione sistemica ambientale, rinveniente dall'indagine epidemiologica, dalla ricognizione sul territorio di ordine logistico - strutturale, dai fattori e dagli elementi di valutazione richiamati dalla normativa di settore e oggetto del presente regolamento, nonché alle disposizioni rinvenienti dalla recente legge quadro.

### Articolo 4

#### Istruttoria e concessione edilizia

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento delle *macrostazioni* e delle *microstazioni* per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell'ambito del territorio comunale, sono soggette al rilascio di apposita concessione edilizia nel rispetto del presente Regolamento.
2. La concessione edilizia verrà rilasciata dall' U.T.C., subordinatamente all'acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del nulla - osta dell' ASL FG/1 e del parere preventivo favorevole dell' ISPESL Dipartimento competente e/o dell'ARPA o altro soggetto pubblico abilitato, sentiti i Presidi Multizonali di Prevenzione ed il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (C.R.R.C.R.A.) se operanti nella Regione Puglia. Tale parere preventivo dovrà essere formulato con la valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, tenendo conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto

alla specifica stazione radiobase, nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista. Il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico così determinato dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento.

3. L'installazione degli impianti dovrà essere sottoposta a procedure di valutazione di impatto ambientale nonché al nulla osta paesaggistico qualora previsto da disposizioni di legge, in ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo è necessario che vengano adottate le migliori tecniche disponibili per inserire l'intervento nel contesto ambientale e paesaggistico.
4. L'installazione di una macrostazione, di una microstazione o di antenne radiotelevisive, nelle more dell'individualizzazione nel P.R.G. di appositi siti idonei, è consentita unicamente nella zona E, non nel centro urbano e/o nel P.I.P., e per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili è vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e le antenne radiotelevisive in prossimità dell'Ospedale, delle scuole, degli asili nido, case di cura e di riposo, all'interno di parchi gioco, nelle aree destinate ad attività sportive e comunque a distanza non inferiore a 1000(mille) metri, calcolata tra il perimetro esterno di dette strutture e la base del manufatto che supporta l'antenna o altro impianto.

## ARTICOLO 5

### Procedura autorizzativa

1. Le istanze per le installazioni degli impianti per la telefonia cellulare e per le antenne delle emittenti radiotelevisive devono essere inoltrate al Sindaco e all'U.T.C. dal titolare dell'impianto, completa dei riferimenti della concessione del Ministero delle Comunicazioni.
2. devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia redatti da tecnico abilitato, dei seguenti allegati:
  - a) generalità complete del titolare e titolo di proprietà del suolo o dell'eventuale edificio o copia della concessione con diritto di superficie di suolo comunale in cui si richiede l'installazione dell'impianto;
  - b) indicazione del costruttore, del tipo e del modello dei componenti dell'impianto mediante schede tecniche;
  - c) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire con specifico riferimento alla compatibilità dell'opera prevista con la peculiarità paesaggistico- ambientale del sito, nonché ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazione al suolo, piantumazioni, esiti formali) con il progetto e la certificazione dell'impianto elettrico (materiali, componenti, connessioni, messa a terra, posa in opera), rispondente ai requisiti della legge n.46/'90;
  - d) corografia dell'area interessata in scala 1:25.000, stralcio dello strumento urbanistico, stralcio del foglio catastale;
  - e) planimetria dettagliata in scala 1:200 delle aree interessate dai lavori;
  - f) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;
  - g) documentazione fotografica, firmata dal progettista, dello stato dei luoghi presi dai quattro punti cardinali;
  - h) dichiarazione di aver elaborato il piano di sicurezza dei lavori di installazione ed aver effettuato le nomine ai sensi del D.L. n.494/96 e successive modifiche e integrazioni;
  - i) presentazione della certificazione ISO 9001-2 della ditta esecutrice dei lavori;
  - j) comunicazione di reperibilità continua ( ore 24) di addetti della società richiedente la concessione edilizia, che siano in grado di raggiungere, entro un ora dalla chiamata, il luogo in cui organi dell'Amministrazione Comunale e/o dell'AUSL abbiano riscontrato valori di campo elettromagnetico eccedenti i limiti di cui al presente Regolamento, per procedere in contraddittorio alla valutazione delle misurazioni;
  - k) parere preventivo rilasciato dall'ISPESL, a cura e spese del richiedente, sulla base di relazione tecnica elaborata secondo le modalità definite dal medesimo istituto, contenente la valutazione del rispetto dei limiti di esposizione, la documentazione tecnica di progetto di telecomunicazioni ed elettromagnetico, le valutazioni e le misure preventive del campo elettromagnetico introdotto dall'impianto. In particolare la valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale dovrà essere ottenuto come somma quadratica dell'intensità dei campi elettromagnetici di progetto e di quelli esistenti. Questa valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizioni di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione. A tal fine il richiedente dovrà aver inviato una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'AUSL.

- l) Nulla osta preventivo dell'AUSL FG/1, sulla base del parere di cui al precedente punto "K".
  - m) Descrizione e indicazione del punto dell'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori di campo elettromagnetico (avvisatore di rischio) dotato di sistema di allarme visivo ed acustico nel caso di superamento dei limiti di cautela stabiliti, di registrazione automatica dei dati misurati e di spegnimento automatico dell'impianto fino a quando non venga effettuata e verificata la riduzione a conformità dei limiti di cui al D.M. 381/98. Il suddetto dispositivo di monitoraggio, registrazione, allarme e spegnimento automatico è parte integrante dell'impianto radiotrasmittente;
  - n) Richiesta di cambio di destinazione d'uso per l'eventuale impiego di immobili ai fini tecnologici;
  - o) Progetto meccanico e strutturale dell'impianto e sua compatibilità statica e dinamica con la struttura su cui verrà installato;
  - p) Copia del deposito al genio civile dei calcoli strutturali in ordine al rispetto della normativa antisismica;
  - q) Progetto e certificazione dell'impianto elettrico rispondente ai requisiti delle norme vigenti;
  - r) Relazione in ordine al rispetto della normativa per la prevenzione incendi con la descrizione di un piano di sicurezza a norma delle leggi vigenti;
  - s) Certificazione relativa al rispetto dell'impianto in relazione alle norme che disciplinano l'inquinamento acustico;
  - t) Documentazione relativa a eventuali modifiche edilizie;
  - u) Atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e dei suoi luoghi, nonché l'obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante;
  - v) Atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna ad accettare il contenuto del presente Regolamento e a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali a propria cura e spese, qualora l'Ufficio Tecnico Comunale o l'AUSL individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione. Nello stesso atto unilaterale d'obbligo il gestore autorizza le attività ispettive di cui al comma 4 dell'art.9
  - w) Il nullaosta paesaggistico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti se dovuto;
  - x) La V.I.A.(Valutazione Impatto Ambientale) da richiedersi presso l'Assessorato Regionale dell'Ambiente- Settore Ecologia;
3. Le variazioni delle caratteristiche tecniche dell'impianto devono essere preventivamente comunicate al Sindaco e devono seguire la stessa procedura prevista per i nuovi impianti.
  4. Prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere depositata apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro danni a terzi di qualsiasi natura, compreso il danno biologico, vincolata a favore del Comune di Torremaggiore, per l'importo minimo di lire quattro miliardi ( salvo diversa valutazione dell'Amministrazione Comunale). Tale polizza potrà essere annullata solo attraverso lo svincolo disposto dal Comune di Torremaggiore al momento della disattivazione dell'impianto e dovrà contenere l'obbligo per la società assicuratrice di comunicare l'avvenuto adempimento e/o pagamento effettuato dal soggetto titolare della concessione edilizia in occasione dei rinnovi della predetta polizza, in funzione dei relativi periodi di scadenza.

Il procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalla legge 447/98 e successive modificazioni e integrazioni, si specifica, comunque, che non ricorrono i presupposti del silenzio – assenso stante il riferimento al diritto costituzionalmente sancito della tutela della salute della popolazione.

6. I gestori che utilizzeranno le migliori tecnologie disponibili al più basso impatto ambientale e validate da fonti scientifiche ed Istituzionali avranno priorità nell'assegnazione della concessione edilizia.

## Articolo 6

### Piano di Localizzazione degli impianti

1. Il Comune di Torremaggiore in assenza di specifica normativa regionale in materia, , in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive ed eventualmente con il Piano di Localizzazione Provinciale o di altri Comuni limitrofi, adotterà il proprio **Piano di Localizzazione** degli

impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento includendo in tale studio anche gli impianti già attivi sul territorio, fermo restando le prescrizioni rinvenienti dal successivo art.7 e quelle del comma 4 dell'art.4.

2. Il Piano sarà oggetto di apposita conferenza di servizi, in seduta pubblica, fra il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica, l'Assessore all'Ambiente, il Dirigente U.T.C., l'AUSL FG/1, l'ISPEL e i gestori di impianti, gli esiti della conferenza, saranno oggetto di valutazione e di provvedimento definitivo del Consiglio Comunale entro i 120 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e dalla relativa affissione dell'Albo Pretorio Comunale.

#### Articolo 7

##### Divieto di Localizzazione degli impianti – Misure di cautela

1. Al fine del perseguimento omogeneo su tutto il territorio comunale delle **misure di cautela** e degli **obiettivi di qualità** di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, le localizzazioni degli impianti per l'emittenza radio – televisiva e di telefonia mobile sono vietati in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come parco, riserve naturali e di tutela naturalistica; nelle zone classificate a prevalente destinazione residenziale, su e in prossimità di edifici scolastici ed ospedalieri, degli asili nido, all'interno di parchi gioco e verde attrezzato per le attività di tempo libero della popolazione, nelle aree destinate ad attività sportive, dovendo rispettarsi, comunque, una distanza non inferiore a 1000 (mille) metri, calcolata tra il perimetro di dette strutture e la base del manufatto che supporta l'antenna o altro impianto.
2. L'installazione degli impianti di antenne per emittenti radiotelevisive e di radio base è altresì vietata su edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939, su edifici del Centro Storico e su tutti gli edifici *e/o aree* pubblici e privati del centro urbano.
3. E' necessaria una valutazione concernente l'impatto visivo onde adottare le migliori tecniche disponibili, valutabili dal dirigente dell'U.T.C. e sentite le competenti Commissioni Consiliari, per inserire l'intervento, degli impianti, in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico.

#### Articolo 8

##### Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori

1. Qualora attorno agli impianti e alle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della presente normativa esistano aree di esclusiva pertinenza degli impianti stessi nelle quali vengano superati i limiti di esposizione stabiliti nell'articolo 3 comma 2, tali aree devono essere delimitate a cura del titolare dell'impianto, in modo tale da impedire l'accesso alla popolazione, ed evidenziate da apposita segnaletica.
2. In ogni caso, deve essere impedito l'accesso alla popolazione all'interno della zona di campo vicino ad ogni singola antenna dell'impianto e tale zona deve essere delimitata a cura del titolare dell'impianto utilizzando la segnaletica citata
3. Il titolare dell'impianto deve adottare le misure tecniche necessarie a garantire il rispetto dei limiti di esposizione di cui all'articolo 3 e a ridurre, comunque, al minimo l'esposizione dei lavoratori come segue:
  - a) predisporre i mezzi di protezione e di sicurezza necessari, nonché l'opportuna segnaletica di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) provvedere ad adeguata formazione ed informazione dei lavoratori addetti e dei loro rappresentanti sui rischi specifici;
  - c) conservare a disposizione degli organi di vigilanza le registrazioni delle valutazioni effettuate e delle misure tecniche di prevenzione adottate.

#### Articolo 9

##### Collaudo – Controllo – Vigilanza

1. Ai fini del collaudo finale, al termine dei lavori di installazione, il titolare della concessione edilizia comunica al Sindaco e alla AUSL FG/1- Dipartimento Prevenzione, la fine dei lavori. Prima dell'attivazione e dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere acquisito il parere definitivo dell'

- ISPEL, a cura e spese del richiedente, e dovrà essere presentata dichiarazione di conformità e piena rispondenza dell'impianto realizzato rispetto al progetto concesso e autorizzato, ai sensi della legge n.46/90, e il rispetto dei limiti di esposizione di cui al presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di superamento dei tetti stabiliti dal presente Regolamento da parte degli impianti esistenti va data comunicazione all'ISPEL e all'AUSL FG/1 per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell'art.38 della legge 142/90 e vigente Statuto Comunale
  3. E' fatto divieto assoluto di nascondere alla vista i sistemi di antenne mediante coperture e schermi permeabili alla radiofrequenza di qualsiasi forma o tipo senza rilascio della concessione edilizia.
  4. In qualsiasi momento dell'esercizio sarà possibile da parte dell'AUSL FG/1 verificare direttamente, eventualmente in contraddittorio con il titolare e/o gestore dell'impianto, la rispondenza dello stesso ai limiti e ai valori di cui al presente Regolamento.
  5. Il titolare della concessione provvederà, a proprie spese, ad inviare al Sindaco ogni tre mesi una relazione, a firma di professionisti abilitati, sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione, in caso di inadempienza, il Sindaco attiverà interventi sostitutivi attribuendone le spese allo stesso e nel caso l'omissione venga reiterata per un massimo di 3 volte, anche non consecutive, si intende decaduta la concessione edilizia. Il Comune trasmetterà all'A.U.S.L./FG1 la relazione per le ulteriori verifiche sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente Regolamento.
  6. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto spetta al concessionario, a proprie cure e spese, l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze tecnologiche ed il ripristino dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale, salvo rinnovo o trasferimento ad altra società subentrante. Tale obbligo è esteso anche nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto, indipendentemente dalla validità temporale della concessione ministeriale.
  7. Ferme restando le attribuzioni del Sindaco, previste dalle legislazioni vigenti e dallo Statuto comunale, la vigilanza sulla tutela igienico - sanitaria della popolazione e dei lavoratori qui disciplinata, per effetto dei campi elettromagnetici, è esercitata dalla AUSL FG/1 - Dipartimento prevenzione, in raccordo con l'ISPEL, l'ARPA, i PMP, l'U.T.C. e la Polizia Municipale, che dovranno assicurare la necessaria assistenza. A tal fine sarà emessa ordinanza sindacale con cui gli organi di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, saranno autorizzati ad accedere ai siti aventi importanza radio protezionistica.

#### **Articolo 10** **Sanzioni - Introiti**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni dell'impianto, il titolare, qualora non provveda al risanamento dello stesso entro 15 giorni, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa, alla prima infrazione da lire venti milioni a lire cinquanta milioni, che risulterà raddoppiata alla seconda infrazione accertata. Alla terza violazione accertata il titolare sarà soggetto al divieto di utilizzazione dell'impianto disposto, previa diffida del Sindaco, ed alla revoca della concessione di cui all'articolo 4 nonché ad una ammenda da lire sessanta milioni a lire centocinquanta milioni.
2. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone di accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da dieci a venti milioni di lire.
3. L'esercizio di un impianto di radio base in mancanza della concessione, oppure di non più corrispondenza delle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 4, comporta la disattivazione ed il sequestro immediato dello stesso, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire sessanta milioni a lire cento milioni.
4. Al fine dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni in materia stabilite dalle norme regionali e nazionali.
5. Per le violazioni relative alla tutela sanitaria dei lavoratori, si applicano le sanzioni previste dal D.L. 19.12.1994 n.758 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dalle sanzioni e dal pagamento dei canoni di locazione di immobili comunali sono destinati a uno specifico intervento di bilancio utilizzato per l'informazione, la prevenzione e interventi di qualificazione ambientale.

**Articolo 11**  
**Risanamento e normalizzazione degli impianti esistenti**

1. Al fine di conseguire le previsioni di cautela e gli obiettivi di qualità anche per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si fa obbligo ai gestori a presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la documentazione tecnica prevista dall'articolo 5 *e comunque non in contrasto con quanto previsto dall'art. 7.*
2. L'Amministrazione Comunale provvederà alle verifiche necessarie entro il termine di 60 giorni dalla presentazione degli atti, fermo restando che non vige il silenzio – assenso.
3. Nell'ipotesi di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento i gestori sono tenuti a procedere rispettivamente al risanamento e allo spostamento, a propria cura e spese, degli impianti entro cinque mesi dall'esecutività del presente Regolamento.
4. Fino all'approvazione del Piano di localizzazione di cui all'articolo 6 è sospeso il rilascio di concessioni edilizie di cui all'articolo 4.

**Articolo 12**  
**Spese**

1. In relazione ai provvedimenti disciplinati nel presente Regolamento vengono poste a carico dei gestori il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite.
2. La struttura Comunale responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti riversandoli, se del caso, alle altre amministrazioni pubbliche che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento, sempre che siano rispettati i termini previsti.
3. Il Comune di Torremaggiore in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, prevede la riscossione dei diritti di istruttoria, nella misura stabilita da leggi regionali. Sino all'emanazione delle leggi regionali, la misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente eventualmente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.